



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DELIBERA DI GIUNTA
N. 36 DEL 27/04/2019**

**Oggetto: PRESA D' ATTO DELLA PERCENTUALE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANNO 2018**

L'anno 2019 addì 27 del mese di 04 alle ore 09:15 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

PARON BARBARA	Sindaco	Assente
SCIANNACA MARIO	Vice Sindaco	Presente
TAGLIANI FLAVIO	Assessore	Presente
DE MICHELE AGNESE	Assessore	Presente
ZOBOLI ELENA	Assessore	Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale FERRANTE MARCO.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. SCIANNACA MARIO in qualità di Vice Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità.

Oggetto: PRESA D' ATTO DELLA PERCENTUALE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 172, lettera c), del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione devono essere allegate *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

PREMESSO:

a) che con l'art. 3, comma 1, del D.L. 22/12/1981, n. 786, convertito in legge 26/02/1982, n. 51, viene stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale le province, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane devono richiedere il contributo degli utenti, anche a carattere non generalizzato;

b) che con il D.M. 31.12.1983 si sono individuate le categorie di servizi classificabili quali *“servizi a domanda individuale”* premettendo che per tali devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'Ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

c) che l'art. 6 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito nella L. 26.04.1983 n. 131 prevede che: *“Le Province, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale – e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali – che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate”*;

RILEVATO che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;

CONSIDERATO che, ai fini della dimostrazione della relativa copertura nella misura sopra precisata si fa riferimento:

1.per le entrate: ai proventi previsti, derivanti da tariffe, contribuzioni, entrate a specifica destinazione, tra le quali vanno compresi i trasferimenti statali, regionali e provinciali;

2.per i costi: alle spese previste;

VISTO inoltre l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%.;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

DATO ATTO che questo Ente, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione 2016 (penultimo anno precedente a quello di riferimento) non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

DATO ATTO che, alla data attuale, nell'ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel citato D.M. 31.12.1983, il Comune di Vigarano Mainarda gestisce direttamente i seguenti servizi:

- a) Mensa e refezione scolastica;
- b) corsi extrascolastici;
- c) Impianti sportivi;
- d) Illuminazione votiva
- e) Sala riunioni;

VISTA la propria deliberazione G.C. n. 121 del 7.12.2017, avente ad oggetto: "Definizione delle misure percentuali e costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale anno 2018.";

RITENUTO di verificare a consuntivo la realizzazione delle entrate relative ai proventi dei servizi in oggetto, nonché i relativi costi, al fine di monitorarne l'andamento degli stessi;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTI pure gli elaborati predisposti dalla Ragioneria dell'ente;

ACQUISITI i prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) Di prendere atto dei prospetti elaborati dalla ragioneria (agli atti);

2) Che la percentuale di copertura dei singoli servizi realizzatasi a consuntivo è:

- Mense e refezione scolastica 91,50%
- Corsi extrascolastici 51,40
- Impianti sportivi 62,50
- Illuminazione votiva 82,62
- Sala riunioni 3,85

3) che la percentuale di copertura dei servizi comunali citati in narrativa con proventi tariffari e da contribuzioni, risulta essere la seguente:

SERVIZI	RICAVI	COSTI	%	MINIMO
a domanda individuale	313.507,36	359.649,31	72,10	36



Comune di
VIGARANO MAINARDA

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

**Il Vice Sindaco
SCIANNACA MARIO**

**Il Vice Segretario Comunale
FERRANTE MARCO**